

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER IL
SERVIZIO DI MOVIMENTAZIONE, FACCHINAGGIO E
TRASLOCO INTERNO DEL PRESIDIO OSPEDALIERO
"GAETANO RUMMO" DI BENEVENTO**



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

INDICE

1. OGGETTO DELL'APPALTO
2. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO
3. DURATA DEL CONTRATTO
4. IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO
5. ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE
6. OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
7. OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO
8. ORARIO DI LAVORO
9. RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO D. Lgs. 81/08
10. CLAUSOLA SOCIALE
11. TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI
12. POLIZZA R.C.T.
13. SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO
14. INADEMPIMENTI E PENALI
15. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
16. TRATTAMENTO DEI DATI
17. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
18. NORME GENERALI DI RINVIO
19. CRITERI DI VALUTAZIONE



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

ART.1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'affidamento del servizio di Movimentazione, Facchinaggio e Trasloco interno da effettuarsi per le esigenze del Presidio Ospedaliero "G.Rummo" di Benevento (di seguito P.O.), nonchè, in casi eccezionali, per il Presidio Ospedaliero "S.Alfonso Maria dei Liguori" di S. Agata dei Goti (BN), meglio descritti negli articoli seguenti.

ART.2 - ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio oggetto del presente appalto comprende:

- Impacchettatura catalogata di faldoni, cartelle e oggetti in genere;
- Smontaggio ed imballaggio di materiale di arredo (scrivanie, armadi, librerie, cassettiere ...);
- Imballaggio di computer, stampanti, fotocopiatrici ;
- posizionamento accurato di tutta la merce traslocata sulle attrezzature utilizzate e sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio, allo scopo di evitare danni alle persone ed alle cose;
- il trasporto manuale o con mezzi della Ditta aggiudicataria del servizio nei luoghi indicati dal DEC;
- posizionamento ordinato nella nuova collocazione;
- movimentazione di arredi, compreso lo smontaggio e il rimontaggio di quelli che per le loro dimensioni, non possono essere trasportati montati;
- movimentazione di macchine fotocopiatrici, computer, stampanti;
- sistemazione di magazzini e stoccaggio di arredi per il "fuori uso" su indicazione del DEC (direttore dell'esecuzione del contratto);
- sistemazione di archivi correnti compreso l'imballaggio catalogato di faldoni e pratiche in genere;



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

- fornire assistenza ai dipendenti dell'Amministrazione in servizio presso la U.O.C. Provveditorato ed Economato nella consegna e sistemazione degli arredi e del materiale in entrata ed uscita dai magazzini;
- carico e scarico di tutta la merce consegnata o ancora da consegnare, sia sulle attrezzature; utilizzate, sia sui mezzi di trasporto usati, provvedendo alla fornitura di idonei contenitori per l'imballaggio, allo scopo di evitare danni a persone e/o cose;
- quant'altro si dovesse ritenere necessario per il buon esito di ogni esigenza emergente inerente la natura dell'appalto.

ART.3 – DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà durata di n. 12 (dodici) mesi, a partire dalla data di affidamento del servizio, più eventuali n. 12 (dodici) mesi di rinnovo.

Il servizio avrà carattere saltuario.

In ogni caso, l'Azienda Ospedaliera "San Pio" si riserva di non procedere ad aggiudicare la predetta gara e/o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa e su semplice comunicazione nel caso in cui il servizio oggetto del presente appalto venisse aggiudicato mediante la Centrale Regionale degli Acquisti (So.Re.Sa. S.p.A.) o tramite CONSIP.

ART.4 – IMPORTO CONTRATTUALE PRESUNTO

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché il servizio è caratterizzato dall'uniformità tecnico operativa della prestazione richiesta alle imprese concorrenti, tale da non rendere possibile l'individuazione di alcuna convenienza economica di una suddivisione in lotti.



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

Ai sensi art. 14 comma 4 del Nuovo Codice dei Contratti (D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023), l'importo presunto dell'appalto è di euro 165.900,00 più IVA di cui euro 82.950,00 più IVA per i primi dodici mesi ed euro 82.950,00 più IVA per gli eventuali 12 mesi di rinnovo.

Il servizio è computato a misura per cui saranno remunerate esclusivamente le ore effettivamente prestate, sulla base dei costi unitari offerti in sede di gara, senza che l'impresa possa vantare ulteriori pretese, pertanto l'importo massimo presunto non ha valenza di condizione contrattuale e non potrà essere preteso o richiesto, dalla Ditta aggiudicataria, alcun indennizzo qualora il fatturato risulti inferiore all'ammontare dello stesso;

L'importo dell'appalto tiene conto, orientativamente, della stima relativa alle ore di lavoro, di circa n. 340 ore mensili, per almeno due unità operative, necessarie durante il periodo dell'appalto relativamente alla manodopera addetta al settore traslochi, munita della idonea attrezzatura, nonché per l'utilizzo di automezzi furgonati dei quali dovrà essere garantita la movimentazione.

ART.5 – ARTICOLAZIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL'APPALTATORE

Il Servizio sarà eseguito mediante l'utilizzo, da parte della società aggiudicataria, da propria manodopera, mezzi, attrezzature ed imballaggi.

La società aggiudicataria dovrà mettere a disposizione personale incaricato per lavori di montaggio e smontaggio mobilio ed arredi in genere, spostamento e movimentazione di arredi e attrezzature, consegna di materiale di magazzino ed altro presso i vari uffici. Gli operai, inoltre, dovranno, effettuare eventuali piccole riparazioni che si potranno rendere necessarie a seguito di lavoro di smontaggio e rimontaggio di arredi e/o altri piccoli interventi di riparazione richiesti dalla stazione appaltante.

Il numero effettivo del personale impiegato, giornalmente, nonché la descrizione delle operazioni da svolgere risulteranno da richiesta scritta o telefonica da parte del DEC;

I tempi di intervento, o i tempi migliorativi, da indicare nell'offerta tecnica, non potranno superare le 24 ore dalla stessa richiesta.

Per lo svolgimento dei servizi di trasloco, movimentazione e facchinaggio, la Ditta aggiudicataria dovrà



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

mettere a disposizione della stazione appaltante gli automezzi necessari allo svolgimento dei servizi ed un numero di operai indicati nella richiesta della Stazione Appaltante.

- Per preservare gli oggetti spostati da eventuali danneggiamenti e/o per agevolare le operazioni di trasloco, la Ditta aggiudicataria, dovrà dotarsi, a proprie spese, di tutte le attrezzature nonché di tutti i macchinari idonei allo svolgimento del servizio (carrelli di movimentazione, trans pallet manuale e/o elettrici, nonché di idonei contenitori/scatole e altro materiale necessario per immagazzinaggio e imballaggio), conformi alla normativa vigente in materia antinfortunistica di prevenzione e protezione individuale.

Qualora nello svolgimento del servizio, si presenterà la necessità di utilizzare attrezzature particolari non dovrà essere addebitato nessun costo aggiuntivo alla Stazione Appaltante.

- Gli interventi saranno richiesti dalla Stazione Appaltante e dovranno essere svolti con diligenza e perizia richiesta dalla natura degli oggetti da trasportare.

- I tempi e le modalità di attivazione degli interventi urgenti dovranno essere indicati nell'offerta tecnica; essi dovranno essere eseguiti immediatamente senza alcuna maggiorazione della tariffa oraria offerta.

- L'ordine di servizio, trasmesso via e-mail o telefonicamente dalla Stazione Appaltante conterrà le seguenti indicazioni:

- Sede di svolgimento del servizio richiesto;
- Giorno ed orario delle prestazioni;
- Descrizione delle operazioni da effettuare;
- Numero occorrente di addetti;
- Mezzi e attrezzature richieste;
- Materiali da imballaggio (cartoni, nastro adesivo, pluriball...)

- Al termine di ogni intervento dovrà essere redatto, in duplice copia, un apposito attestato di effettiva e regolare esecuzione del lavoro, debitamente firmato dal Caposquadra della Ditta e/o dal DEC, o da un suo delegato, in cui si evince i lavori effettuati, l'effettivo ammontare delle ore prestate e il numero di addetti intervenuti.

- L'insorgere di eventuali contestazioni e/o ritardi nei pagamenti non darà diritto alla ditta di sospendere o ritardare il servizio.



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO
BENEVENTO

ART.6 – OBBLIGHI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il personale deve indossare idonea divisa da lavoro e dotato di tesserino di riconoscimento della Ditta aggiudicataria indicante:

- Nome e cognome
- Fotografia
- Denominazione della Ditta di appartenenza.

Il personale adibito all'uso dei mezzi dovrà essere in possesso di

- Patente di guida per l'utilizzo dei mezzi sopra descritti
- Partecipare con gli operai alle operazioni di movimentazione, trasloco e facchinaggio da effettuare.

Nello svolgimento dei lavori si deve evitare qualsiasi intralcio o disturbo al normale svolgimento delle attività ospedaliere; a questo scopo il personale impiegato dovrà essere ben addestrato e specializzato in relazione alle particolari caratteristiche dell'ambiente ove presta la propria opera.

ART. 7 - OBBLIGHI DELLA DITTA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria si obbliga a rispettare tutti gli obblighi verso i propri dipendenti imposti dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di lavoro e assicurazioni sociali, assumendone gli oneri relativi.

La ditta regola, nei confronti dei propri dipendenti, il trattamento giuridico e retributivo dei propri dipendenti secondo condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro vigenti per la categoria e nella località in cui si svolgono le lavorazioni, nonché condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e da ogni contratto collettivo (CCNL), successivamente stipulato per la categoria e applicabile nella località. La ditta è obbligata a continuare ed applicare dette condizioni anche dopo la scadenza dei contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi di cui sopra vincolano la ditta anche se non aderisca alle associazioni stipulanti i contratti collettivi di lavoro o abbia receduto dalle stesse. Resta esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell'Amministrazione.

In caso di violazione degli obblighi sopra menzionati, la stazione appaltante, in base alla normativa



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

vigente, alla tipologia e all'entità del contratto provvede alla sospensione del pagamento dei corrispettivi dovuti al contraente, assegnando alla ditta un termine entro il quale conformarsi alle prescrizioni violate. Per tale sospensione o ritardo di pagamento, la Ditta non potrà opporre eccezioni né avrà titolo a risarcimento danni.

Qualora la società non adempisse entro il termine sopra stabilito, l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

ART.8 - ORARIO DI LAVORO

1. Il personale addetto al servizio dovrà essere presente sul posto di lavoro negli orari stabiliti di volta in volta dall'ordine di servizio e dovrà uniformarsi a tutte le disposizioni impartite dalla stazione appaltante.
2. Il servizio si svolgerà prevalentemente nella fascia oraria dalle ore 8.00 alle ore 17.00, dal lunedì al venerdì. E' facoltà dell'Amministrazione richiedere lo svolgimento delle prestazioni anche in orari diversi e, in casi eccezionali, anche nei giorni di sabato e domenica – nei giorni festivi – e in orari notturni.
3. Il tempo impiegato per le prestazioni oggetto del presente appalto (manodopera e mezzi di trasporto) si conteggerà dal momento di arrivo presso il P.O. "G. Rummo" di Benevento o presso il P.O. "S. Alfonso Maria de' Liguori" di S. Agata dei Goti (per l'inizio delle operazioni) e di uscita (al termine del servizio) del personale.

ART.9 - RISPETTO DELLE NORME DI SICUREZZA SUL LAVORO D.Lgs. 81/2008

La Ditta aggiudicataria è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. n.81 del 9 aprile 2008 e ss.mm.ii., relative alla salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, predisponendo, ove necessario, idonee misure collettive di protezione e dotando il personale di appositi indumenti e mezzi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà, inoltre, adottare tutti i procedimenti e le cautele necessari a garantire l'incolumità delle persone addette al servizio e dei terzi; in particolare è tenuta a:

- indicare il nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ai sensi del D. Lgs. 81/2008;
- impiegare, nell'esecuzione dei lavori affidati, proprio personale o soci lavoratori aventi capacità



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

professionali adeguate al lavoro da svolgere ed in regola circa gli obblighi datoriali dell'informazione e formazione sui rischi specifici propri, sul corretto impiego delle attrezzature utilizzate, sulle misure di prevenzione e protezione da adottare per la tutela della sicurezza, della salute e dell'ambiente ivi compreso l'utilizzo di dispositivi di protezione individuali;

- utilizzare nell'esecuzione delle prestazioni affidate attrezzature, macchine, utensili etc... conformi alle vigenti normative di legge e di buona tecnica;

- non procedere, a qualsiasi titolo, all'accumulo o deposito di scorte di materiali, attrezzi, etc... lungo le vie di circolazione o di esodo, vani antiscale in prossimità delle porte di emergenza oltre che di quei luoghi accessibili al pubblico;

- osservare, nei confronti del personale adibito alle lavorazioni, gli obblighi propri dei datori di lavoro e quindi tutte le disposizioni vigenti, con particolare riferimento alle assicurazioni obbligatorie, assumendo a proprio carico tutte le spese relative e l'integrale ed esclusiva responsabilità per illeciti derivanti da eventuali inosservanze e per gli infortuni del proprio personale occorsi sul lavoro;

- provvedere a portare a conoscenza, ai propri dipendenti, il contenuto delle presenti disposizioni ed esigerne il completo rispetto;

- provvedere a portare a conoscenza ai propri dipendenti, se necessario per il periodo contrattuale, il rispetto delle misure di contenimento anti Covid-19, comma 6-bis dell'art. 3 del D.L. del 23 febbraio 2020 n.6, introdotto dall'art.91 del D.L.17 marzo 2020 n.18, conv. dalla Legge del 24 aprile 2020 n. 27.

ART.10 – CLAUSOLA SOCIALE *

Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea e, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'aggiudicatario del contratto d'appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

alle dipendenze dell'aggiudicatario uscente, come previsto dall'art. 57 del Nuovo Codice degli Appalti Pubblici, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all' art. 51 del D. Lgs. n.81 del 15 giugno 2015.

ART.11 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI*

La Ditta aggiudicataria si impegna al rispetto delle norme sugli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto del 2010 n. 136 così come modificato e integrato dalla Legge 17 dicembre 2010 n. 217 di conversione in legge, con modificazioni del decreto legge 12 novembre 2010 n. 187 e ss.mm.ii.

ART.12 – POLIZZA R.C.T.

La Ditta aggiudicataria dell'appalto dovrà essere fornita di adeguata copertura assicurativa (Polizza R.C.T.) per un massimale non inferiore a euro 1.500.000 , per eventuali danni arrecati a persone, suppellettili, cose derivanti dall'esecuzione del servizio di trasloco, facchinaggio e movimentazione.

La polizza dovrà essere prodotta prima della firma del contratto.

ART.13 - SUB-APPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO

Nell'esecuzione del contratto non è consentito il sub-appalto.

All'impresa aggiudicataria non è consentito di cedere, sotto qualsiasi titolo, in tutto o in parte, il contratto ad altra impresa.

In caso di contravvenzione al divieto la cessione si intenderà nulla, e, pertanto, di nessun effetto nei confronti dell'Amministrazione, salva la facoltà di ritenere risolto il contratto, con diritto al risarcimento di eventuale danno.

ART.14 – INADEMPIMENTI E PENALI

Il mancato rispetto di una delle clausole previste nel presente capitolato comporta l'applicazione di penali variabili in relazione alla gravità dell'inadempienza ed eventuale recidiva di quanto riscontrato, evidenziate nella tabella seguente:



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

Ritardo ingiustificato superiore alle 24 ore o superiore al termine migliorativo indicato dalla Ditta nell'offerta tecnica nella esecuzione di una operazione di facchinaggio o trasloco	Euro 350,00 ogni qualvolta si verifichi il fatto.
Mancato rispetto del numero di persone o di mezzi richiesti nell'ordinativo di esecuzione	Euro 150,00 per ogni volta che si verifichi il fatto. Euro 700,00 Se il fatto dovesse verificarsi oltre le due volte consecutive e per ogni mancanza successiva
Mancato rispetto di attrezzature tecniche richiesti nell'ordinativo di esecuzione	Euro 150,00 per ogni volta che si verifichi il fatto. Euro 700,00 Se il fatto dovesse verificarsi oltre le due volte consecutive e per ogni mancanza successiva
Mancato rispetto di equipaggiamento antinfortunistico richiesti nell'ordinativo di esecuzione	Euro 150,00 per ogni volta che si verifichi il fatto Euro 700,00 Se il fatto dovesse verificarsi oltre le due volte consecutive e per ogni mancanza successiva

L'Amministrazione appaltante procederà all'applicazione delle penalità su descritte previa comunicazione inviata a mezzo PEC e/o e-mail istituzionale e/o lettera raccomandata A.R. segnalando le inadempienze riscontrate e i motivi che hanno determinato le penali.

La ditta aggiudicataria potrà presentare le proprie controdeduzioni scritte entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di contestazione. Qualora le suddette controdeduzioni non venissero formulate nel termine su citato oppure non fossero accolte, le penali, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione, saranno applicate definitivamente.

Nel caso di inadempienze ripetute, l'Amministrazione appaltante intimerà per iscritto di adempiere entro un congruo termine; qualora la società aggiudicataria non si adegui o non adempia a quanto richiesto entro il termine indicato, si procederà alla risoluzione del contratto (art. 122 comma 3 del D. Lgs. n.36/2023).

In tutte le ipotesi di risoluzione sopra elencate l'Amministrazione provvederà ad incamerare l'intero importo della cauzione fatto salvo il risarcimento per il danno subito.

Le penalità saranno prelevate dalle competenze dovute alla società operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dalla società.

Oltre che attraverso la compensazione con i corrispettivi dovuti, per i crediti derivanti dall'applicazione di



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

penali, l'Amministrazione aggiudicatrice potrà rivalersi sulla cauzione definitiva o altre garanzie, senza necessità di diffida, di ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Il DEC provvederà a vigilare sulla corretta esecuzione del contratto e a verificare la qualità della prestazione offerta.

ART.15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva la facoltà di risolvere il contratto nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui al comma 1 dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.

Inoltre, l'Amministrazione risolverà unilateralmente il contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 dell'art. 122 del D. Lgs. n. 36/2023; dell'art. 124 comma 1 D. Lgs. n. 36/2023 e in applicazione degli artt.1373 e 1671 del Codice civile.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito con lettera raccomandata A.R. indirizzata alla Ditta aggiudicataria, con l'indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

Décorso infruttuosamente tale termine senza che il gestore abbia fatto prevenire giustificazioni e/o controdeduzioni e, comunque ove queste non siano ritenute sufficienti ad escludere la responsabilità, l'Amministrazione procederà alla risoluzione del rapporto provvedendo ad incamerare l'intero importo della cauzione ed eventualmente affidare l'appalto a terzi in danno all'impresa esecutrice e facendo salva l'applicazione delle penali nelle seguenti ipotesi:

- carenza di autorizzazioni e licenze previste per le esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto durante il periodo di vigenza contrattuale;
- cessione del contratto o ricorso in subappalto;
- sospensione o interruzione unilaterale e senza valide giustificazioni dell'esecuzione del servizio, per un periodo superiore a dieci giorni qualora ciò arrechi grave nocumento all'Amministrazione aggiudicatrice;
- fallimento della Ditta;
- recidiva nelle inadempienze, contestate per iscritto e non giustificate, in numero superiore a quattro nell'anno solare;
- mancata comunicazione di cessione della Ditta;
- mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente e mancata regolarizzazione, entro un termine massimo di 15 (quindici) giorni dalla comunicazione della Stazione Appaltante;



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

- acquisizione di informazioni antimafia dal valore interdittivo in seguito alle verifiche antimafia disposte nel corso dello svolgimento contrattuale;
- grave e reiterato inadempimento alle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro, compresa la nomina del responsabile per la sicurezza, di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale;

La Ditta aggiudicataria riconosce il diritto dell'Amministrazione, ove si verifichi uno solo dei casi succitati, di risolvere "*ipso iure*" il contratto mediante comunicazione da inviare con lettera raccomandata A.R. al domicilio eletto dalla stessa Ditta e di incamerare la cauzione definitiva presentata dalla stessa, a carico della quale resterà anche l'onere del maggior prezzo pagato dalla stessa Amministrazione, rispetto a quello convenuto con la Ditta inadempiente, per il prosieguo del servizio.

La Ditta aggiudicataria, in caso di risoluzione del contratto, sarà tenuta, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, anche al risarcimento di tutti i danni diretti e/o indiretti e alle spese a carico della Stazione appaltante per il rimanente periodo contrattuale.

In caso di risoluzione, anticipata, del contratto, è facoltà dell'Amministrazione di affidare il servizio al concorrente classificatosi secondo in graduatoria.

L'Azienda Ospedaliera "S. Pio" si riserva di non procedere ad aggiudicare la predetta gara e/o di revocare qualsiasi atto, senza alcun onere per la stessa e su semplice comunicazione per l'ipotesi che successivamente So.Re.Sà S.p.A. o CONSIP aggiudichino analoghe forniture.

ART.16 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii., forniti dalle imprese partecipanti alla gara di cui al presente disciplinare, o, in alternativa, acquisiti dall'Azienda Ospedaliera "S.Pio" è finalizzato unicamente all'espletamento della gara stessa.

ART.17 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere per l'esecuzione del presente capitolato, il Foro



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

competente in via esclusiva è quello di Benevento. Viene esclusa la competenza arbitrale.

ART.18 – NORME GENERALI DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato e, a completamento delle disposizioni in esso contenute, si applicano le disposizioni legislative in materia.

ART.19 – CRITERI DI VALUTAZIONE

L'attribuzione del punteggio tecnico verrà effettuato sulla base dei seguenti criteri di valutazione.

OFFERTA TECNICA: Punteggio Massimo 70/100

OFFERTA ECONOMICA: Punteggio Massimo 30/100

TOTALE 100 PUNTI

NUMERO	DESCRIZIONE CRITERIO	PUNTEGGIO MASSIMO
1	Metodologia e modalità di svolgimento del servizio	15
2	Dotazioni delle attrezzature e dei mezzi che si intendono utilizzare per l'espletamento del servizio	10
3	Tempi di intervento dalla chiamata (in ogni caso non superiore a h.24)	10
4	Tempi e modalità di attivazione dell'emergenza	15
5	Struttura organizzativa che si intende dedicare alla gestione del servizio ed in particolare disponibilità ad individuare un Referente Aziendale che si occupa dell'organizzazione del servizio stesso come richiesto dalla Stazione Appaltante (saranno valutate le modalità ed i tempi di reperibilità)	10
6	Migliorie proposte nell'ambito del servizio	10

MODALITA' DI ATTRIBUZIONE PUNTEGGIO TECNICO

La commissione, per ciascuno dei criteri di cui alla precedente tabella, esprimerà uno dei seguenti giudizi (vedi tabella successiva), ai quali corrisponde un coefficiente (da 0 a 1).



AZIENDA
OSPEDALIERA
SAN PIO

BENEVENTO

Il predetto coefficiente verrà, poi, moltiplicato per il valore numerico del criterio, determinando, in tal modo, il punteggio tecnico attribuito alla Ditta oggetto di valutazione per il singolo criterio.

TABELLAGIUDIZIO

GIUDIZIO	COEFFICIENTE
NULLO	0
INSUFFICIENTE	0,2
MEDIOCRE	0,4
SUFFICIENTE	0,6
BUONO	0,8
ECCELLENTE	1